



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Decreto n. 121 del 28/02/2024

Oggetto: *Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) - "Rischio Idraulico" dell'ex AdB regionale della Campania Centrale - Adozione proposta di ripermimetrazione e classificazione relativa al comune di San Felice a Cancellò (CE) – loc. Lagno Carmignano.*

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione";

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO in particolare l'art. 63 D.Lgs. 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata "Autorità di Bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

VISTO l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183", pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante "Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO il D.M. n. 161 e s.m.i. del 29/05/2019 e s.m.i. che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, come previsto dall'art. 63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTO l'art. 67 del già citato D.Lgs. 152/2006 il quale, stabilisce, tra le altre cose, che “Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime;

VISTO l'art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: “*Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1*”;

VISTO l'art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall'art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: “*Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis*”;

VISTO il vigente P.S.A.I dell'ex Autorità di Bacino della Campania Centrale, adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n. 1 del 23/02/2015, avviso pubblicato sul BURC n.20 del 23.03.2015 ed approvato dal Consiglio Regionale con attestato n.437/2 del 19.02.2016 (BURC n.15 del 07.03.2016);

VISTO l'art. 40 delle Norme di Attuazione del sopra richiamato Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;

VISTA la nota del Comune di *San Felice a Cancelli (CE)* prot. n. 993 del 29/01/2019 acquisita con prot. AdB Distrettuale n. 1368 del 05/02/2019, con la quale veniva trasmessa la documentazione tecnica relativa ad una proposta di ripermetrazione al suindicato PSAI riguardante porzioni di territorio ricadenti nel Comune di San Felice a Cancelli (CE) e per la quale con nota prot. n. 7654 del 01/07/2019 l'AdB Distrettuale aveva trasmesso gli esiti della prima istruttoria con richiesta di integrazioni;

VISTA la nota del Comune di *San Felice a Cancelli (CE)* prot. n. 6358 del 13/09/2019 acquisita con prot. AdB Distrettuale n. 11606 del 16/09/2019, con la quale veniva trasmessa la documentazione integrativa richiesta che ha dato luogo al *parere preliminare favorevole* dell'AdB Distrettuale alla proposta di ripermetrazione, parere trasmesso al Comune con nota prot. n. 186 del 08/01/2020;

VISTA la nota prot. n. 3651 del 29/05/2020, acquisita con prot. AdB n. 11907 del 23/06/2020, con la quale il Comune di San Felice a Cancelli (CE) ha trasmesso la Delibera di GC n. 53 del 20/05/2020 avente ad oggetto la “*Proposta di avvio del procedimento di variante al PSAI e dichiarazione di compatibilità con le previsioni di strumento urbanistico vigente*”;

PRESO ATTO che la Conferenza Operativa nella seduta del 10.12.2020 con Delibera n. 5, aveva precedentemente espresso parere favorevole ai fini dell'avvio del procedimento di aggiornamento della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio relativamente al Comune di San Felice a Cancelli (CE) – loc. Lagno Carmignano da sottoporre ad adozione secondo le nuove disposizioni introdotte dalla Legge 11 settembre n. 120;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

CONSIDERATO:

- che la Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale aveva preso atto del primo riesame delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (articolo 1 del deliberato: *"Si prende atto dell'aggiornamento delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'art. 6 della Direttiva 2007/60/CE del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, predisposto ai sensi dell'art. 14 della Direttiva medesima, rappresentato in file vettoriali e descritto nella Relazione metodologica (Allegato n. 1), e si adotta ai soli fini dei successivi adempimenti comunitari"*) e che in tali mappe erano confluiti alcuni aggiornamenti dei PAI, tra i quali però non rientrava quello della proposta avanzata dal Comune di San Felice a Cancelli (CE), in quanto all'epoca, non era completato l'iter previsto per le pratiche di variante di ripermetrazione;
- che sulla base delle succitate nuove disposizioni che consentono all'AdB Distrettuale di ottimizzare la gestione temporale dei procedimenti di aggiornamento/variante cartografica dei PAI, è stata valutata la possibilità di riversare le modifiche di tali procedimenti una volta definiti, anche nelle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA in previsione del successivo aggiornamento relativo al II ciclo di pianificazione da compiersi entro il 2025;
- che in forza di quanto riportato al precedente capoverso, è stato avviato un generalizzato procedimento di verifica di tutte le proposte di ripermetrazione in corso, tra le quali anche quella relativa al Comune di San Felice a Cancelli (CE), prima di procedere alle relative adozioni;

VISTA la nota prot. n. 3568 del 06/02/2023 con la quale l'AdB Distrettuale, a seguito delle risultanze del procedimento di verifica svolto sulla proposta di ripermetrazione del Comune di San Felice a Cancelli (CE) ha richiesto al Comune medesimo ulteriori specifiche integrazioni agli studi precedentemente presentati;

VISTE le note di riscontro del Comune di San Felice a Cancelli (CE) acquisite con prot. AdB Distrettuale n. 15716 del 29/05/2023 e n. 20424 del 17/07/2023;

VISTA la proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree di pericolosità/rischio idraulico elaborata dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale sulla base degli esiti dell'attività istruttoria condotta sulla ulteriore documentazione tecnica pervenuta, che ha confermato i precedenti risultati contenuti nella succitata nota prot. AdB n. 186 del 08/01/2020 di comunicazione del preliminare parere favorevole;

CONSIDERATO che la Conferenza Operativa nella seduta del 20.12.2023 con Delibera n. 3, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale approvato con D.I. n. 52 del 26.02.2018, alla proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico PSAI - rischio idraulico dell'ex Autorità di Bacino Campania Centrale relativamente al Comune di San Felice a Cancelli (CE) – loc. Lagno Carmignano, così come sintetizzata nei seguenti elaborati allegati alla stessa delibera:

Comune di Sn Felice a Cancelli (CE), Lagno Carmignano:

- *Piano Stralcio di Assetto idrogeologico dell'ex AdB Campania Centrale – Stralcio mappa della pericolosità idraulica vigente tav. 431143P;*
- *Piano Stralcio di Assetto idrogeologico dell'ex AdB Campania Centrale – Stralcio mappa della pericolosità idraulica proposta tav.448011P;*
- *Piano Stralcio di Assetto idrogeologico dell'ex AdB Campania Centrale – Stralcio mappa del rischio idraulico vigente tav. 448011R;*
- *Piano Stralcio di Assetto idrogeologico dell'ex AdB Campania Centrale – Stralcio mappa del rischio idraulico proposto tav.448011R.*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che riporta all’articolo 54 alcune integrazioni all’articolo 68 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n.183 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);

CONSIDERATO che l’istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedure semplificate per l’approvazione, tra l’altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

CONSIDERATO che il comma 4-ter stabilisce che “Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell’espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all’approvazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis”;

VISTA la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM (oggi MASE) un iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;

VISTA la nota prot. n. 11329 del 04/02/2021 acquisita al protocollo con n. 3036 del 04/02/2021, con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale per la sicurezza del Suolo e dell’acqua del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE) ha fornito indirizzi operativi per la procedura di applicazione dei commi 4-bis e 4-ter dell’art.68 del D.Lgs. n.152 del 2006 per tutti i casi in cui si verificano le fattispecie indicate nel medesimo art. 68;

VISTO il D.P.C.M. del 25 agosto 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 22 settembre 2022, al n. 2353, di conferma, a decorrere dal 14.07.2022, quale Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale della dott.ssa Vera Corbelli;

RITENUTO che la suddetta proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità/rischio idraulico del PSAI in parola, per il comune di San Felice a Cancelli (CE), rientra nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come integrato dalla L. n. 120 del 11.09.2020;

RITENUTO altresì di poter adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) - rischio idraulico dell’ex Autorità di Bacino Campania Centrale relativamente al comune di San Felice a Cancelli (CE).

Tutto quanto visto e considerato,

DECRETA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 1 Di adottare, ai sensi dell’art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) - “Rischio Idraulico” dell’ex AdB regionale della Campania Centrale relativamente al comune di San



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Felice a Cancellò (NA), così come rappresentati nelle tavole allegate al presente Decreto e di seguito elencate:

Comune di Sn Felice a Cancellò (CE), Lagno Carmignano:

- *Piano Stralcio di Assetto idrogeologico dell'ex AdB Campania Centrale – Stralcio mappa della pericolosità idraulica vigente tav. 431143P;*
- *Piano Stralcio di Assetto idrogeologico dell'ex AdB Campania Centrale – Stralcio mappa della pericolosità idraulica proposta tav.448011P;*
- *Piano Stralcio di Assetto idrogeologico dell'ex AdB Campania Centrale – Stralcio mappa del rischio idraulico vigente tav. 448011R;*
- *Piano Stralcio di Assetto idrogeologico dell'ex AdB Campania Centrale – Stralcio mappa del rischio idraulico proposto tav.448011R.*

Art. 2 Di adottare, a titolo di misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 68 comma 4ter del D.Lgs. 152/2006 le norme di attuazione per il rischio idraulico del vigente Piano stralcio di assetto idrogeologico dell'ex AdB regionale della Campania Centrale sulle aree oggetto di modifica delle perimetrazioni, qualora tali norme risultino più restrittive di quelle attualmente vigenti. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti con efficacia dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e restano in vigore fino all'emanazione del Decreto Segretariale di approvazione dell'aggiornamento relativo alla proposta di cui all'art 1 e, comunque, non oltre tre anni.

Art. 3. Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall' art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'indirizzo protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it, a mezzo posta elettronica certificata, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Art. 4. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania; lo stesso, unitamente agli allegati, è inoltre pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale www.distrettoappenninomeridionale.it, nella home page nella sezione PAI - Modifiche e Varianti, sottosezioni Modifiche al PAI/Adozione modifiche al PAI (decreti di adozione commi 4 bis e 4 ter, art. 68, D.Lgs. 152/2006), nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni Provvedimenti/Provvedimenti Segretario Generale, depositato e consultabile presso l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Caserta.

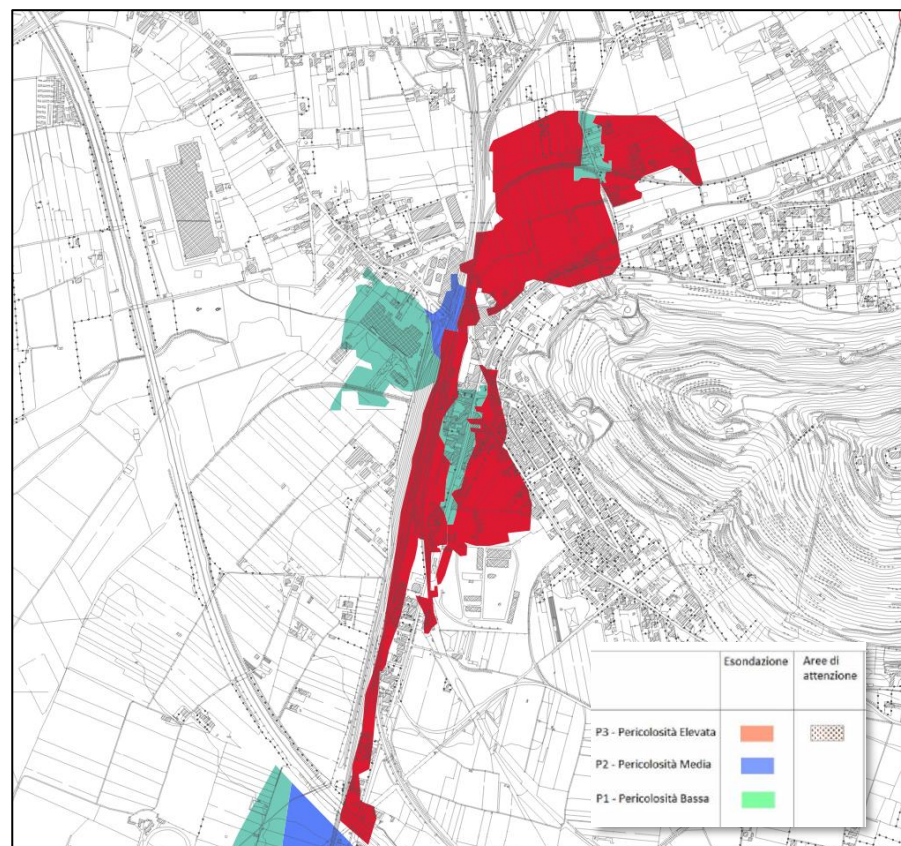
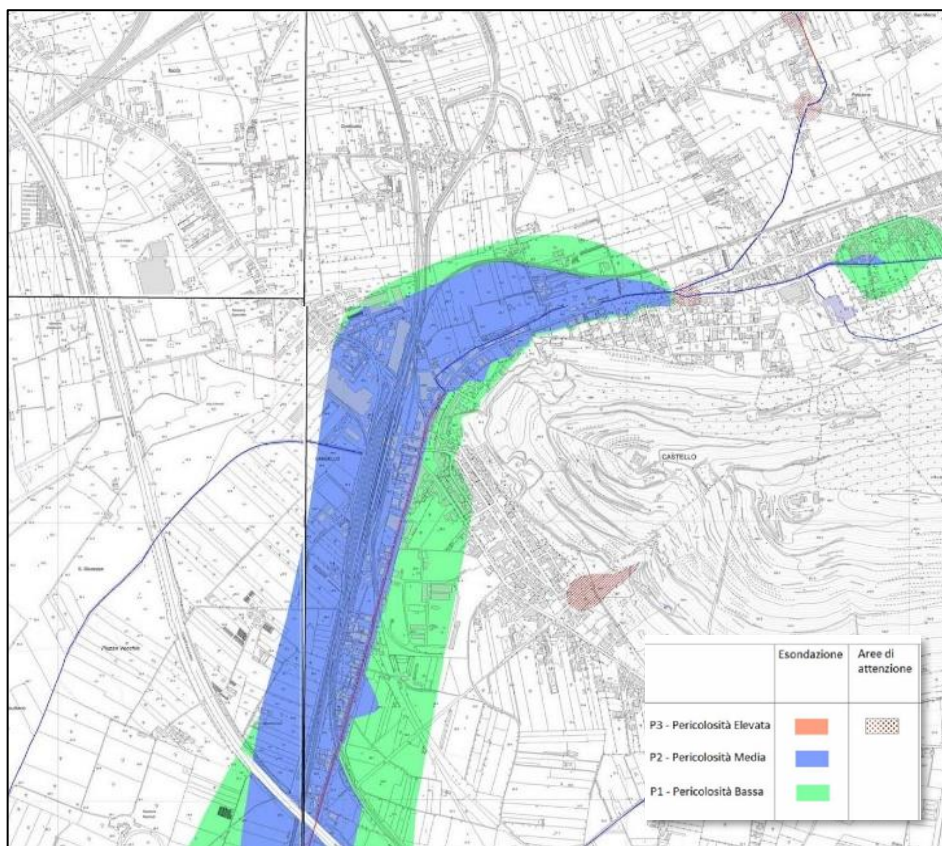
Art. 5. Il presente decreto è altresì trasmesso, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli ed al Comune di San Felice a Cancellò (CE), per la pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Geol.Vera Corbelli



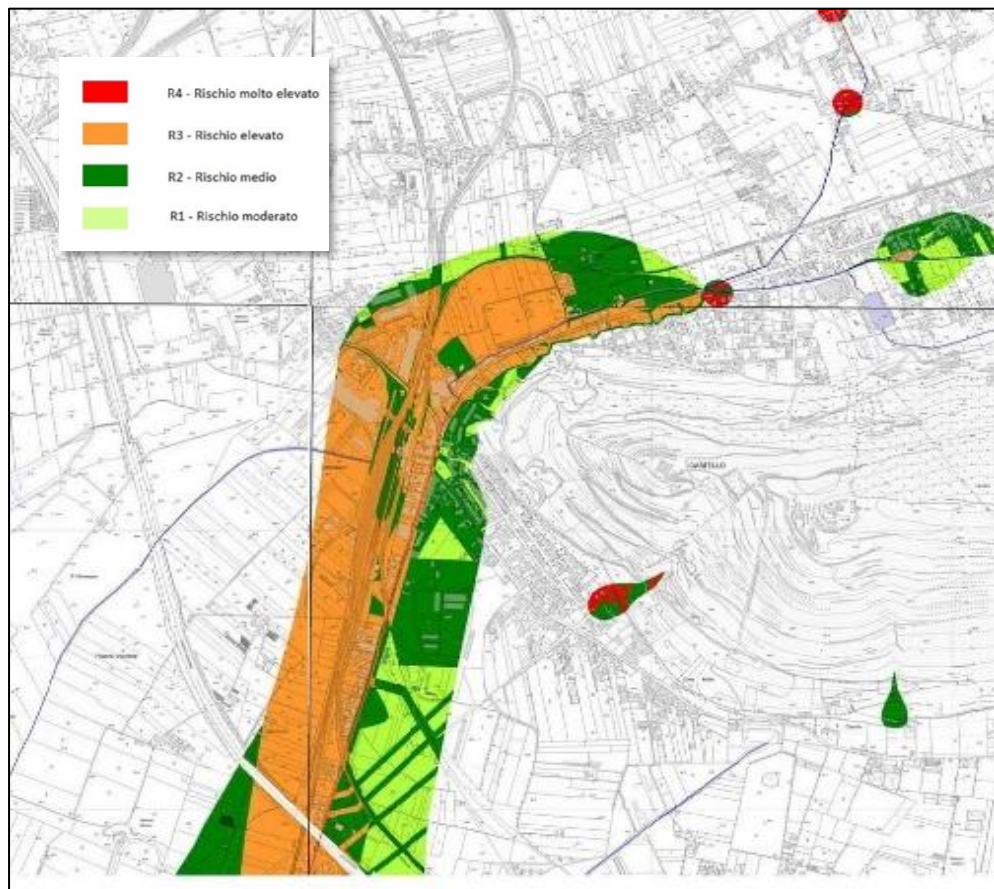
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale



Comune di San Felice a Cancelli (CE) lago Carmignano- Piano Stralcio di Assetto idrogeologico dell'ex AdB Campania Centrale - Stralcio mappa della pericolosità idraulica vigente (sx) Stralcio mappa della pericolosità idraulica proposta (dx) - tav. 431143P, 448011P



Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Meridionale



Comune di San Felice a Cancelli (CE) lago Carmignano - Piano Stralcio di Assetto idrogeologico dell'ex AdB Campania Centrale - Stralcio mappa del rischio idraulico vigente (sx) Stralcio mappa del rischio idraulico proposta (dx) – tav. 431143R, 448011R.